

deberti_jacchia

Rassegna Stampa

ItaliaOggi

[Homepage](#) > [Settori](#) > [Sport](#)

Dai pronostici a una fonte di reddito stabile, chi è e cosa fa uno sport trader

Un soggetto che opera sui mercati delle scommesse sportive, applicando metodologie e strategie di portafoglio mutate in larga misura dal trading finanziario

di Antonella Terranova e Gaspare Roma, partner De Berti Jacchia 04/05/2026 | Aggiornato il 04/05/2026 15:56

La figura dello sport trader si è affermata nel panorama digitale italiano come quella di un soggetto che opera sistematicamente sui mercati delle scommesse sportive, applicando metodologie di analisi statistica, gestione del rischio e strategie di portafoglio **mutate in larga misura dal trading finanziario**. Lungi dall'essere il semplice scommettitore occasionale mosso da passione per lo sport, lo sport trader ambisce a trasformare l'attività di pronostico in una fonte di reddito stabile e ricorrente, avvalendosi di piattaforme digitali di betting exchange che consentono di aprire e chiudere posizioni su un evento sportivo prima o durante il suo svolgimento, in modo analogo — almeno nella logica operativa — a quanto avviene con i contratti finanziari sui mercati regolamentati.

Dal trading finanziario a quello sportivo

Ciò che distingue strutturalmente il trading finanziario dallo sport trading è **il quadro regolatorio entro cui ciascuno opera**. Le scommesse sportive — anche nella loro forma più sofisticata di betting exchange — appartengono alla famiglia giuridica dei giochi pubblici, assoggettata a un regime concessorio di matrice monopolistica gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e non sono soggette ad obblighi di tutela dell'investitore, trasparenza informativa e vigilanza della Consob propri del trading finanziario. **La somiglianza operativa non produce, dunque, alcuna convergenza normativa**.

Dove opera lo sport trader

Il vero ambiente in cui lo sport trader esercita la propria attività è il betting exchange, che si traduce in una scommessa a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori tramite una piattaforma digitale che funge da intermediario.

La caratteristica che contraddistingue l'operatività del betting exchange è **quella di non scommettere su chi vince, ma offrire quote sul non accadimento di un evento**, incassando la posta avversaria se la previsione si rivela corretta.

L'accesso al mercato quale piattaforma di betting exchange in Italia è subordinato al rilascio di una concessione da parte di Adm; lo sport trader è il soggetto che stipula con il concessionario un contratto di conto di gioco.

Il mancato inquadramento normativo

Né il dlgs n. 41/2024, né il Regolamento ministeriale del 2013, **contengono alcuna definizione della figura dello sport trader**. In particolare, il Regolamento del 2013 disciplina solo due soggetti: il concessionario e il giocatore. Lo sport trader è quindi, giuridicamente, un giocatore che agisce sulle piattaforme di betting exchange di un concessionario Adm.

Ciò comporta che lo sport trader, qualora operi per conto terzi in modo sistematico e professionale, **potrebbe incorrere nel divieto imposto dalla legge n. 401/1989**, in quanto soggetto privo di concessione, autorizzazione o licenza, che svolge in Italia un'attività organizzata al fine di accettare o favorire la raccolta, anche per via telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

La figura dello sport trader che opera professionalmente per conto terzi **non soltanto ricade in un'area grigia non regolamentata**, ma costituisce un terreno aperto a interpretazioni controverse e a un rischio di contenzioso, anche di natura penale, che solo un intervento normativo mirato potrebbe definitivamente risolvere.